



Il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza



Il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza

I tascabili di Palazzo Lascaris



n. 94

Torino, ottobre 2022

Direzione Processo legislativo e Comunicazione istituzionale
Direttore Aurelia Jannelli

Settore Ufficio stampa

Settore Difensore civico e Garanti
Dirigente Nicola Princi

www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/garante-dell-infanzia-e-dell-adolescenza

Testi

Carlo Tagliani in collaborazione con i funzionari del Garante

Immagini

Paolo Siccardi - Archivio fotografico del Consiglio regionale del Piemonte
Pixabay

Impaginazione e stampa



Ottobre 2022

È trascorso oltre un decennio da quando – il 9 dicembre 2009 – l’Assemblea legislativa piemontese ha approvato la legge 31, istitutiva del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza: una figura importante, che ha il compito di assicurare sul territorio la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai minori che vivono in Piemonte.

Pur essendo la nostra regione assai sensibile alle problematiche minorili, grazie all’opera dei santi sociali piemontesi e alle numerose istituzioni dotate di specifiche competenze in materia, l’ufficio del Garante si pone e si propone come spazio e occasione d’incontro e di confronto tra i diversi soggetti che si occupano dei minori e dei loro bisogni.

Con la pubblicazione di questo Tascabile il Consiglio regionale si propone di far conoscere al pubblico la figura e i compiti del Garante, nella consapevolezza che preservare i diritti dei minori non possa essere frutto dello sforzo di tutela del singolo ma dell’impegno collettivo e di una capacità d’includere, d’accogliere e di salvaguardare tutti i minori, qualunque sia la loro provenienza e condizione sociale.

Stefano Allasia

Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

Premessa

La figura del Garante per l'infanzia e l'adolescenza è nata per promuovere la piena attuazione dei diritti inviolabili dei bambini e dei doveri degli adulti nei loro confronti, sanciti ufficialmente dalla Convenzione Onu sui Diritti del fanciullo. Approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, la Convenzione è stata ratificata dall'Italia nel maggio 1991 con legge¹ e depositata alle Nazioni Unite il 5 settembre del medesimo anno. Si tratta di un testo importante, frutto di anni di dialogo e di confronto per armonizzare esperienze culturali e giuridiche diverse. Adottato da 193 nazioni, è il primo documento a riconoscere il bambino come titolare di propri diritti e non come mero oggetto di tutela e protezione e a sancire nel testo le diverse tipologie di diritti umani: civili, culturali, economici, politici, sociali e attinenti al diritto internazionale umanitario. Contiene, inoltre, articoli contro l'abuso e lo sfruttamento e definisce in maniera inequivocabile fanciullo "ogni essere umano avente un'età inferiore a 18 anni".

Si compone di un preambolo, che ne spiega le ragioni e i motivi profondi, di cinquantaquattro articoli e di tre protocolli opzionali in materia di bambini in guerra, di sfruttamento sessuale di minori e di procedure per i reclami.² I contenuti della Convenzione sono raggruppabili in quattro categorie che si riferiscono ai suoi principi guida:

- *non discriminazione*, sancito dall'articolo 2, impegna gli Stati a garantire i diritti stabiliti a tutti i minori senza distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione del bambino e dei suoi genitori;

- *superiore interesse del bambino*, previsto dall'articolo 3, stabilisce che in ogni decisione pubblica e privata, legislativa, giuridica, sociale o sanitaria, l'interesse del bambino debba sempre e comunque prevalere;

- *diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo*, sancito dall'articolo 6,

¹ Legge 176/1991, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989".

² L'Italia, al momento, ha ratificato solo i primi due mediante la Legge 46/2002, "Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000".

prevede che gli Stati riconoscano il diritto alla vita del bambino e s'impegnino ad assicurarne, con tutte le misure possibili, la sopravvivenza e lo sviluppo;

- *diritto all'ascolto*, stabilito dall'articolo 12, disciplina il diritto dei bambini a essere ascoltati in ogni procedimento che li riguarda, soprattutto in ambito legale. Gli adulti devono ascoltare i bambini capaci di discernimento e tenere in adeguata considerazione ciò che essi dicono.

Tra gli altri, spiccano i diritti a essere allevati ed educati da entrambi i genitori, anche se separati (articolo 7), a essere protetti da ogni forma di maltrattamento, violenza, negligenza, abuso fisico e mentale (articolo 19), a essere educati (articolo 20) e a giocare (articolo 31).

Per garantirne l'applicazione, l'articolo 43 prevede un organismo di controllo: il Comitato sui diritti dell'infanzia, cui ogni Stato è chiamato a sottoporre un rapporto periodico sui provvedimenti adottati in materia.

Nel 2003 il Comitato ha approvato una raccomandazione rivolta ai Paesi che hanno ratificato la Convenzione per incoraggiarli a dotarsi di Ombudperson – ovvero di "Commissari per l'infanzia" – indipendenti per promuovere e monitorare l'applicazione della Convenzione sul territorio.

Nel 2011 l'Italia ha istituito l'Autorità nazionale di garanzia per l'infanzia e l'adolescenza,³ che ha sede a Roma, e – nel frattempo – diverse Regioni si sono dotate di figure di garanzia a tutela dei minori.

Il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza

Il Consiglio regionale del Piemonte, in attuazione di quanto previsto dallo Statuto,⁴ ha approvato la legge che istituisce il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza nel 2009,⁵ con quasi due anni di anticipo rispetto alla norma nazionale.⁶

Si tratta di una figura di garanzia dei diritti dei minori sanciti dalle convenzioni internazionali e dalle norme nazionali e regionali nei diversi ambiti di vita

³ Con la Legge 112/2011, "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza".

⁴ "La Regione tutela, in particolare, l'infanzia, i minori, gli anziani e i diversamente abili e si adopera per una loro esistenza libera e dignitosa" (Statuto della Regione Piemonte, articolo 11, comma 2).

⁵ Legge regionale 31/2009, "Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza".

⁶ La Legge 112/2011, "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza".

civile e di famiglia, “al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini e alle bambine e ai ragazzi e alle ragazze”⁷.

Nomina e durata in carica

Il Garante viene eletto dal Consiglio regionale a scrutinio segreto. La votazione per la sua nomina richiede la maggioranza qualificata di due terzi dei consiglieri regionali: un mezzo per garantire e tutelare le caratteristiche di terzietà, indipendenza e imparzialità con le quali è chiamato a esercitare le proprie funzioni.

Resta in carica per la durata della legislatura e può essere

confermato una sola volta. L'attuale Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza è l'avvocato **Ylenia Serra**, eletta dal Consiglio regionale nella seduta del 3 dicembre 2019.⁸

Succede a Rita Turino, prima Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza, eletta nel corso della decima legislatura (2014-2019).



Aree d'intervento

L'ambito d'intervento del Garante prevede – come anticipato – che egli vigili sull'applicazione, nel territorio regionale, dei diritti delle persone di minore età, in particolare di quelli a rischio di esclusione sociale e di discriminazione, con speciale attenzione agli ambienti esterni alla famiglia.

Promuove principalmente la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali,

⁷ Legge regionale 31/2009, articolo 1, comma 1.

⁸ Deliberazione del Consiglio regionale 36-25918.

sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza e dei relativi mezzi di tutela sia assumendo le iniziative necessarie per la loro concreta realizzazione sia facendosi loro rappresentante presso tutte le sedi istituzionali della Regione. Svolge un'azione di monitoraggio delle attività di presa in carico, di vigilanza e di sostegno del minore disposte con decreto del Tribunale per i minorenni. Si occupa di minori scomparsi e di minori non accompagnati o abbandonati che non siano stati segnalati ai servizi sociali o alla magistratura minorile.

Concorre, inoltre, anche attraverso sopralluoghi, alla vigilanza sull'assistenza prestata a minori che vivano in ambienti esterni alla famiglia, ospiti di istituti educativi o assistenziali.

Con l'approvazione della legge sulle misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati,⁹ inoltre, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza è responsabile della selezione e della formazione dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, cui possono essere iscritti privati cittadini e il cui elenco è depositato presso il Tribunale per i minorenni.

Sede, modalità d'intervento e contatti

Il Garante è istituito presso l'Assemblea legislativa del Piemonte e il suo ufficio ha sede a Torino in piazza Solferino 22.

Possono rivolgersi al suo ufficio, per segnalazioni, cittadini, scuole, enti, associazioni e le stesse persone di minore età.

Per assicurare il rispetto dei diritti e l'attuazione degli interessi dei minori, il Garante può segnalare ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria situazioni che richiedano interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario.

Collabora – inoltre – con gli Assessorati all'Infanzia, all'Istruzione e alla Sanità, con il Difensore civico e con il Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom).

Con gli Assessorati promuove iniziative per diffondere sempre più una cultura che riconosca il minore come soggetto titolare di diritti.

Con il Difensore civico condivide la trattazione di casi di interesse comune per

⁹ La Legge 47/2017, "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", nota anche come "legge Zampa" dal nome della senatrice – Sandra Zampa – che ne è stata la prima firmataria.



Torino, Palazzo Sormani, sede del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza

coordinare, nell'ambito delle rispettive competenze, gli interventi più incisivi e funzionali alla loro soluzione.

Con il Corecom vigila sull'operato dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva e a mezzo stampa, segnalando alle Autorità delle comunicazioni eventuali trasgressioni.

Su richiesta di organi regionali, provinciali o comunali – infine – può esprimere pareri, proposte e rilievi sull'impatto che progetti di legge, di regolamento o di atti amministrativi potrebbero avere sui bambini e sui ragazzi.

Il Garante – è bene ricordarlo – non può in alcun modo intervenire nei procedimenti giudiziari né chiedere all'autorità giudiziaria la modifica delle proprie decisioni. Può però intervenire, nel rispetto del principio di sussidiarietà e della funzione costituzionale attribuita alla giurisdizione autonoma e indipendente, per richiedere informazioni agli Enti coinvolti

nella gestione del caso, al fine di assicurare il rispetto dei diritti della persona di minore età.

I cittadini o le associazioni che intendano ricevere informazioni possono telefonare al numero 011/5757303 dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 15.30 e il venerdì dalle 10 alle 12. Per richiederne l'intervento è possibile compilare il modulo disponibile nella sezione del sito del Consiglio regionale del Piemonte (www.cr.piemonte.it) dedicata al Garante per l'infanzia e l'adolescenza e inviarlo tramite posta elettronica all'indirizzo mail segnalazioni.infanzia@cr.piemonte.it o tramite posta cartacea all'attenzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, piazza Solferino 22, 10121 Torino.

La relazione annuale

Ogni anno, entro il 31 marzo, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza invia al Consiglio regionale del Piemonte una relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti organizzativi e normativi di cui intenda segnalare la necessità. Nel corso di un'apposita seduta, la relazione viene presentata in Aula e discussa dall'Assemblea regionale.

Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza

Piazza Solferino 22 - 10121 Torino

Tel. 011/5757303

garante.infanzia@cr.piemonte.it (per appuntamenti)

segnalazioni.infanzia@cr.piemonte.it (per segnalazioni)

<http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/garante-dell-infanzia-e-dell-adolescenza>

L'Autorità nazionale e la Conferenza dei Garanti

L'Autorità nazionale per l'infanzia e l'adolescenza – nota anche come Garante nazionale – è un organo monocratico indipendente, istituito nel 2011.¹⁰ Il suo compito essenziale è promuovere l'attuazione delle misure previste dalla Convenzione sui diritti del fanciullo e dagli altri strumenti internazionali per promuovere e tutelare i diritti dei minori.

Il Garante nazionale viene nominato d'intesa dai presidenti di Camera e Senato. Resta in carica quattro anni e può essere rinnovato una sola volta. Al suo ufficio è assegnata una dotazione di al massimo 20 unità, di cui una di livello dirigenziale.

Nell'esercizio del proprio mandato può prendere in esame e segnalare alle autorità competenti situazioni di abbandono, disagio, violazione o rischio di violazione dei diritti dei minori. Può esprimere al Governo pareri su disegni o progetti di legge all'esame delle Camere e richiedere alle Pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati informazioni rilevanti ai fini della tutela delle persone di minore età. A tal fine può, inoltre, accedere a dati, informazioni e luoghi nelle forme e con le modalità concordate con le amministrazioni che ne sono titolari.

Segnala al Governo, alle Regioni e agli altri enti interessati le iniziative più opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, formula pareri, osservazioni e proposte per sensibilizzare le istituzioni e gli organismi che intervengono direttamente o indirettamente nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori e collabora a iniziative per assicurare ai minori la conoscenza dei propri diritti e la consapevolezza di esserne pienamente titolari.

Presiede inoltre la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, composta dai Garanti regionali e delle Province autonome.

Entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la Conferenza nazionale, presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta.

¹⁰ Legge 112/2011, "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza".

Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza

Via di Villa Ruffo 6 - 00196 Roma

Tel. 06/67796551

E-mail segreteria@garanteinfanzia.org, autoritagaranteinfanzia@pec.it

Sito Internet <https://www.garanteinfanzia.org/>

Comunità per minori e case famiglia

Tra i compiti del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza c'è quello di concorrere alla vigilanza delle strutture che accolgono i minori. Un'occasione privilegiata per approfondire le diverse realtà delle comunità, le condizioni di vita di chi vi è ospitato, le attività svolte, l'organizzazione del tempo libero e il legame con il territorio. Un'opportunità per instaurare un dialogo e un confronto costruttivo con gli educatori, i responsabili e i ragazzi, per individuare buone prassi da diffondere, sostenere azioni migliorative, fronteggiare criticità e suggerire eventuali interventi alle istituzioni competenti. Le comunità residenziali, che offrono ospitalità e protezione in sostituzione temporanea della famiglia e delle funzioni genitoriali non esercitabili o gravemente compromesse, devono garantire al minore il recupero e il potenziamento delle risorse individuali per favorirne il processo di crescita, la costruzione di relazioni positive con adulti e coetanei, l'inserimento in contesti socializzanti, formativi e lavorativi, la ricostruzione dei rapporti familiari in un percorso graduale verso una vita adulta e autonoma.¹¹ La necessità di individuare fasce di età progettuali specifiche fa sì che ciascuna comunità si dedichi in modo esclusivo all'accoglienza di minori di età compresa o tra i 6 e i 10 anni o tra gli 11 e i 17 anni. In presenza di fratelli possono essere inseriti minori di diverse età.

¹¹ Lo prevede la Deliberazione della Giunta regionale 25-5079 del 2012, "Approvazione della tipologia e dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori. Revoca della Dgr 41-12003 del 15.3.2004".



Un'altra modalità di accoglienza di minori in difficoltà è quella rappresentata dalle case famiglia. A farsi carico del progetto gestionale e ad assumere le funzioni genitoriali è, in questo caso, una famiglia o una coppia di adulti, generalmente un uomo e una donna, valutati dai servizi sociali idonei all'affidamento familiare.¹²

Le case famiglia possono accogliere da un minimo di 4 a un massimo di 6 minori in difficoltà. Il numero di minori accolti non può comunque superare il numero di 8, inclusi gli eventuali figli minorenni delle coppie che le gestiscono.

¹² La valutazione dei servizi sociali può avvenire sulla base di un'esperienza pregressa o di un percorso di conoscenza, secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale 79-11035 del 2003, "Approvazione delle Linee di indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati di intervento in materia di affidamenti familiari e di adozioni difficili di minori, in attuazione della Legge 149/2001 'Diritto del minore ad una famiglia' (modifica L. 184/1983)".

Minori stranieri non accompagnati

Sono 7.802, secondo i dati più recenti,¹³ i minori stranieri non accompagnati presenti in Italia: il 55,5% in più rispetto all'anno precedente. Per oltre il 95% si tratta di maschi di età compresa tra i 16 e i 17 anni; i più numerosi provengono da Bangladesh, Tunisia ed Egitto. Il Piemonte ne ha accolti 240, provenienti perlopiù da Albania (8,7%), Guinea (4,3%) ed Egitto (4,2%). Con l'approvazione delle disposizioni per la protezione dei minori



¹³ Dati aggiornati al 30 giugno 2021, tratti dal report di monitoraggio "I minori stranieri non accompagnati (Msna) in Italia", pubblicato dalla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

stranieri non accompagnati,¹⁴ come accennato in precedenza, al Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza sono stati attribuiti nuovi compiti e responsabilità.

La legge – infatti – prevede l'istituzione di elenchi di tutori volontari "a cui possano essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei Garanti regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano dell'infanzia e dell'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguardi fratelli o sorelle".¹⁵

Prima in Europa, l'Italia ha messo a sistema l'attività di accoglienza e di tutela dei minori stranieri non accompagnati e introdotto la figura del tutore volontario: non un mero rappresentante giuridico ma una figura di riferimento capace di farsi carico dei problemi dei ragazzi, d'interpretarne i bisogni, di garantirne l'esercizio dei diritti e di accompagnarli verso l'assolvimento dei doveri.

Selezione e formazione dei tutori volontari

Per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari il Garante ha stipulato un protocollo d'intesa con il presidente del Tribunale per i minori del Piemonte e della Valle d'Aosta e pubblicato un bando aperto per la selezione e la formazione dei tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati, da inserire nell'elenco del Tribunale per i minorenni delle due regioni.¹⁶

Nel quinquennio 2017-2021¹⁷ il Garante – in collaborazione con Consiglio e Giunta regionale del Piemonte, Anci Piemonte, Regione autonoma e Garante dei minori della Valle d'Aosta, dipartimenti di Giurisprudenza, Culture, Politica e società e Psicologia dell'Università di Torino, dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e sociali dell'Università del Piemonte Orientale, Fondazione Crt, Fondazione Crc e Compagnia di San

¹⁴ La Legge 47/2017, "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati".

¹⁵ Legge 47/2017, articolo 11.

¹⁶ Pubblicato sul supplemento ordinario numero 2 al Bollettino ufficiale della Regione numero 28 del 13 luglio 2017.

¹⁷ Tutti i dati sono aggiornati al 31 dicembre 2021.

Paolo – ha promosso 7 corsi per aspiranti tutori, realizzati tenendo conto delle linee guida emanate dall’Autorità garante nazionale e coinvolgendo non solo docenti universitari ma anche magistrati, operatori dei servizi sociali e sanitari, associazioni impegnate sul territorio, tutori volontari con esperienza e minori stranieri non accompagnati che hanno raggiunto la maggiore età.

Nel quinquennio considerato sono stati 643 gli iscritti e 561 i candidati ammessi al test finale. Sono stati 431, complessivamente, i nominativi di tutori volontari trasmessi all’autorità giudiziaria per essere iscritti nell’elenco presso il Tribunale dei minorenni, 381 dei quali hanno ottenuto almeno una tutela.

Quasi due terzi dei tutori – il 73,9% – risiede nella Città metropolitana di Torino (il 45% a Torino città), il 6,9% in provincia di Cuneo, il 3,3% rispettivamente in provincia di Alessandria, Asti e Novara, il 3,1% a Vercelli, il 2,5% in Valle d’Aosta, il 2,2% a Biella e l’1,5% a Verbania.

Per provvedere alla formazione e al sostegno dei tutori anche dopo la nomina, sono stati attivati alcuni strumenti, tra cui la piattaforma Ires – Piemonte Immigrazione per la condivisione di informazioni, dati ed esperienze d’integrazione, gruppi di accompagnamento e di mutuo aiuto e due seminari l’anno rivolti anche ai professionisti e agli operatori.

Inclusione e pari opportunità

Non mettere in atto discriminazioni e promuovere politiche attive per le pari opportunità rappresentano principi irrinunciabili per la Pubblica amministrazione. Imperativi che, in conformità con il principio di uguaglianza di tutti i cittadini sancito dalla Costituzione¹⁸ e il no alle discriminazioni contenuto nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,¹⁹ hanno portato l’Assemblea legislativa piemontese ad approvare una legge per dare attuazione al divieto di discriminazione e al principio di pari opportunità.²⁰

¹⁸ Costituzione italiana, articolo 3.

¹⁹ Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 21.

²⁰ Legge regionale 5/2016, “Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale”.

Il provvedimento definisce la parità di trattamento come “l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata su nazionalità, sesso, colore della pelle, ascendenza od origine nazionale, etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale e identità di genere, ed ogni altra condizione personale o sociale”.²¹

Comportamenti e prassi discriminatorie possono, quindi, configurarsi quando sia introdotta o tollerata “una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”.²²

Il Gruppo interdirezionale contro le discriminazioni

La legge – assai articolata – riconosce tra l’altro il Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte,²³ il cui compito è coordinare la Rete regionale contro le discriminazioni,²⁴ supervisionare l’attuazione del Piano triennale contro le discriminazioni²⁵ e monitorare il fenomeno delle discriminazioni sul territorio piemontese.

Il Centro regionale coordina, inoltre, il Gruppo interdirezionale contro le discriminazioni, di cui il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza fa parte. Scopo del Gruppo è “promuovere l’integrazione del principio di non discriminazione nella programmazione e nelle attività regionali e svolgere

²¹ Legge regionale 5/2016, articolo 2, lettera a).

²² Legge regionale 5/2016, articolo 2, lettera b).

²³ Istituito nel 2012 dalla Regione Piemonte, è frutto di un lungo percorso iniziato con l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (Unar) nel 2007. L’articolo 13 della legge regionale 5/2016 lo riconosce sul piano legislativo.

²⁴ Promossa dalla Regione Piemonte, d’intesa con l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (Unar) e le Province piemontesi, si occupa di prevenzione e contrasto delle discriminazioni e di assistenza alle vittime. È stata riconosciuta sul piano legislativo dall’articolo 12 (Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte e Piano triennale) della legge regionale 5/2016.

²⁵ Approvato dalla Giunta, contiene le azioni specifiche per l’applicazione della legge regionale 5/2016 nelle aree di competenza della Regione.

le azioni di monitoraggio e valutazione” delle disposizioni discriminatorie eventualmente presenti nella normativa regionale e nei suoi atti di indirizzo e di programmazione.²⁶

Uno sguardo attento agli alunni con disabilità

Per quanto riguarda possibili discriminazioni dei minori, il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza riserva particolare attenzione alle questioni inerenti l’inclusione scolastica di studenti con disabilità. Una realtà in continua evoluzione, se si considera che il principio costituzionale secondo cui “la scuola è aperta a tutti”²⁷ è andato evolvendo nel corso degli ultimi decenni.

A partire dagli anni Novanta del Novecento – infatti – il concetto di “inserimento” di persone disabili all’interno delle istituzioni scolastiche non si limita più a consentirne la presenza nelle classi comuni ma si accompagna a quello di “integrazione”, che prevede l’attivazione dei correttivi necessari a consentire loro di adattarsi all’ambiente.²⁸ E nel nuovo millennio, con l’approvazione



²⁶ Legge regionale 5/2016 articolo 13 (Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte).

²⁷ Costituzione italiana, articolo 34, comma 1.

²⁸ Come stabilito dalla Legge 104/1992, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.

della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,²⁹ si compie un ulteriore passo avanti in direzione dell'“inclusione”, ovvero della capacità di attuare modalità di approccio in grado di accogliere ciascun individuo³⁰ senza discriminazioni.

Si passa così da una concezione meramente medico-clinica della disabilità alla considerazione degli aspetti socio-culturali legati alla condizione delle persone disabili. Il portatore di disabilità – in tale ottica – va considerato cittadino a pieno titolo e, in quanto tale, avere la possibilità di godere di tutti i beni, i servizi, le politiche e i diritti connessi a tale condizione.

Tocca, dunque, alla società organizzarsi per rimuovere ostacoli, barriere e discriminazioni che non permettono l'inclusione delle persone con disabilità attraverso l'adeguamento dell'ambiente esistente ai loro specifici bisogni e la creazione di un contesto adeguato alle situazioni di disabilità.

Tali prospettive hanno portato, negli anni, il legislatore italiano ad approvare provvedimenti per far sì che ciascuno studente con disabilità certificata possa fruire di tutti i servizi cui ha diritto.³¹

Proprio sul piano del diritto all'educazione, il principio di inclusione comporta allora che la scuola non debba limitarsi a inserire lo studente disabile nel contesto scolastico svolgendo attività di tipo differente rispetto agli altri studenti, ma prevedere una programmazione didattica ed educativa uguale per tutti soddisfacendo le esigenze di ciascuno studente con disabilità. Su questi temi il Garante per l'infanzia e l'adolescenza concentra la propria azione di tutela dei diritti dei minori e del livello di esigibilità dei servizi e delle prestazioni a loro dedicati.

²⁹ Recepita dall'ordinamento italiano con la Legge 18/2009, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo addizionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”.

³⁰ L'articolo 1 della Convenzione, in particolare, dichiara che lo scopo della convenzione è la necessità di “promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità” nei confronti delle persone che “presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri”.

³¹ La Legge 107/2015, “Riordino del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e sue successive integrazioni e modifiche.

Prevenire i rischi della Rete

L'accesso dei minori a Internet e ai Social Media attraverso l'utilizzo di smartphone e computer è un fenomeno in crescita e non va sottovalutato. Secondo i dati più recenti,³² infatti, il 75,8% di chi ha tra 6 e 10 anni utilizza Internet e il 42,8% lo utilizza tutti i giorni. Le percentuali salgono rispettivamente al 93,4% e al 76,9% per la fascia di età tra 11 e 14 anni per culminare al 95,1% e all'86,8% per la fascia tra i 15 e i 17 anni.

I rischi e le insidie sono molteplici, soprattutto per chi sembra contagiato dalla "sindrome dei like e dei follower", che porta a misurare la propria popolarità – e, in alcuni casi, il proprio supposto valore – alla luce dell'apprezzamento altrui.

Cresce, inoltre, il numero di adolescenti che vivono esperienze traumatiche o di disagio, come il cyberbullismo o l'esposizione a contenuti negativi, non idonei a un percorso armonico verso la maturità.

Nel 2018 il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato una legge per contrastare bullismo e cyberbullismo³³ che intende "tutelare e valorizzare la crescita educativa, psicologica e sociale dei minori, proteggendo, in particolare, i soggetti più fragili, valorizzare il benessere tra pari, prevenire il rischio nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza e supportare i soggetti che, a vario titolo, ricoprono un ruolo educativo con i minori anche attraverso accordi e intese con i soggetti istituzionali che operano nel territorio regionale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, nonché mediante la partecipazione agli organismi territoriali istituiti con disposizioni nazionali".³⁴ Si prevede – tra l'altro – la stesura e l'adozione di un Piano regionale di interventi per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo. Di durata triennale, viene predisposto dalla Giunta in collaborazione con un

³² Dati Istat relativi all'anno 2021.

³³ La legge regionale 2/2018, "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo".

³⁴ Legge regionale 2/2018, articolo 1.

Tavolo tecnico³⁵ che può avvalersi anche del supporto del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza,³⁶ ed è approvato dall'Assemblea legislativa piemontese.

Per contribuire a prevenire e a contrastare il cyberbullismo il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza ha, inoltre, sottoscritto un Protocollo d'intesa che coinvolge il Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom), la Regione Piemonte, l'Ufficio scolastico regionale, le Università di Torino e del Piemonte Orientale e la Procura per i minorenni.³⁷

Il Garante, in particolare, si impegna a "mettere a disposizione del progetto ogni utile informazione pervenuta all'ufficio; collaborare in modo attivo alle attività di informazione, formazione e aggiornamento con particolare riferimento alla divulgazione della Convenzione sui diritti del fanciullo; promuovere con ogni mezzo a disposizione una cultura del rispetto delle differenze e della solidarietà tra pari; contrastare ogni fenomeno di prevaricazione e discriminazione; favorire la conoscenza e l'integrazione tra i numerosi mondi vitali associativi che promuovono iniziative a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento all'applicazione di *peer education* (educazione tra pari) e mediazione dei conflitti".³⁸ La formazione in materia di cyberbullismo e, più in generale, dei rischi connessi all'uso del Web, è rivolta non solo ai minori ma anche a genitori ed educatori.

Tra presente e futuro

Tra le funzioni più importanti dell'attività del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza spicca la trattazione delle segnalazioni ricevute, che ne caratterizza la figura di garanzia come *trait d'union* tra persone di

³⁵ Previsto anch'esso dalla legge regionale 2/2018, "collabora alla predisposizione del Piano regionale e ne monitora l'attuazione, condivide le buone prassi e raccoglie i dati e le informazioni sui fenomeni oggetto della legge 2/2018 e individua percorsi di prevenzione del disagio scolastico" (articolo 6).

³⁶ Legge regionale 2/2018, articolo 6, comma 4 a).

³⁷ Il protocollo d'intesa è formulato e sottoscritto in attuazione del comma 2 dell'articolo 14 bis (Competenze in materia di cyberbullismo) della legge regionale 1/2001, "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni".

³⁸ Articolo 9 (Impegni della Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) del Protocollo d'intesa.

minore età e Istituzioni regionali e consente di verificare l'attuazione dei diritti previsti per i bambini e per i ragazzi, monitorare le prese in carico dei minori disposti con provvedimento dell'autorità giudiziaria e vigilare sulle strutture che accolgono minori.

Per favorire ancor più la partecipazione dei minori alla consapevolezza e all'esercizio dei propri diritti, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza del Piemonte è coinvolto nella realizzazione del progetto *Children Digi-Core*, che prevede la progettazione e la sperimentazione di una App digitale che consenta ai minori di età compresa tra 12 e 17 anni di ottenere le informazioni necessarie su quali condotte costituiscano una violazione dei loro diritti e – se fosse il caso – di presentare una segnalazione diretta all'organo di garanzia regionale.

Oltre al Garante, il progetto vede la partecipazione del Consiglio regionale del Piemonte, dell'Università degli Studi di Torino, delle Organizzazioni non governative *Hope for Children* e Agevolando e dell'azienda Synesthesia e dell'Associazione internazionale dei giudici e dei magistrati per la gioventù e la famiglia di Cipro.

Anche se l'App nascerà e verrà sperimentata in Piemonte anche grazie al supporto di Anci Piemonte e degli Ordini regionali degli psicologi e degli assistentisociali, il progetto Digi-Core ha una portata europea e internazionale, sia per quanto riguarda la raccolta di nodi problematici e di buone pratiche nella gestione di reclami e segnalazioni dei minori alle autorità, sia per favorire lo scambio di conoscenze e buone prassi e diffondere tra i garanti per l'infanzia e le altre autorità giudiziarie i risultati della sperimentazione.

Garanti per l'infanzia e l'adolescenza delle Regioni

Regione	Indirizzo	Telefono / E-mail / Sito Internet
Abruzzo	Via Jacobucci 4 (Aq)	085/69202603 – 085/69202635 garante.infanzia@crabruzzo.it garante.infanzia@pec.crabruzzo.it https://www.crabruzzo.it/contenuti/garante-dellinfanzia-e-delladolescenza
Basilicata	Via Verrastro 6 (Pz)	0971.447079 garanteinfanziaeadolescenza@regione.basilicata.it garanteinfanziaeadolescenza@pec.consiglio.basilicata.it https://consiglio.basilicata.it/pagina-organismo.html?id=204736
Calabria	Via Cardinale Portanova (Rc)	0965/880953 garanteinfanzia@consrc.it https://www.consiglioregionale.calabria.it/portale/Istituzione/GaranteInfanzia/NormativaNazionale?tipoMenu=P
Campania	Centro Direzionale Isola F8 (Na)	081/7783834- 081/7783843 garanteinfanzia@consiglio.regione.campania.it http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/minori-e-responsabilita-familiari-17dbf47c/autorita-garante-per-l-infanzia-e-l-adolescenza?page=1
Emilia Romagna	Viale Moro 50 (Bo)	051/5275360 garanteinfanzia@regione.emilia-romagna.it garanteinfanzia@postacert.regione.emilia-romagna.it https://www.assemblea.emr.it/garante-minori
Friuli Venezia Giulia	Piazza Oberdan 6 (Ts)	040/3773131 cr.organi.garanzia@regione.fvg.it garantefvg@regione.fvg.it https://www.consiglio.regione.fvg.it/cms/pagine/garante-diritti-persona/
Lazio	Via della Pisana 1301 (Rm)	06/65937309 garanteinfanzia@regione.lazio.it infanziaeadolescenza@cerrt.consreglazio.it https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=contenutidettagli&o&id=27#.Ydws8f7MI2w

Liguria	Via delle Brigate partigiane 2 (Ge)	010/5484223 E-mail: garante.infanzia@regione.liguria.it https://www.regione.liguria.it/in-regione/altri-organismi/difensore-civico/garante-per-l-infanzia.html
Lombardia	Via Filzi 22 (Mi)	02/67486290 garanteinfanziaeadolescenza@consiglio.regione.lombardia.it garanteinfanziaeadolescenza@pec.consiglio.regione.lombardia.it https://www.garanteinfanzia.regione.lombardia.it/wps/portal/site/garante-infanzia-e-adolescenza
Marche	Piazza Cavour 23 (An)	071/2298483 garantediritti@regione.marche.it assemblea.marche.garantediritti@emarche.it https://www.garantediritti.marche.it/garante-infanzia/
Molise	Via Genova 11 (Cb)	0874.437668 garanteregionaledeidiritti@regione.molise.it garanteregionaledeidiritti@cert.regione.molise.it https://garantedeiritti.regione.molise.it/
Piemonte	Piazza Solferino 22 (To)	011.5757303 garante.infanzia@cr.piemonte.it http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organ-istituzionali/garante-dell-infanzia-e-dell-adolescenza
Puglia	Via Gentile 52 (Ba)	080/5405727 garanteminori@consiglio.puglia.it https://garanteminori.consiglio.puglia.it/
Sardegna	Via Roma 25 (Ca)	070/6014307 garanteinfanzia@consregsardegna.it garanteinfanzia@pec.crsardegna.it https://www.consregsardegna.it/xvilegiatura/relazioni-con-i-cittadini/autorita-di-garanzia/garante-regionale-per-linfanzia-e-ladolescenza/
Sicilia	Via Trinacria 34/36 (Pa)	091/7074126 garanteminori@regione.sicilia.it

Toscana	Via Cavour 18 (Fi)	055/2387802 garante.infanzia@consiglio.regione.toscana.it http://www.consiglio.regione.toscana.it/garante-infanzia/
Umbria	Via Mazzini 21 (Pg)	Tel. 075/5721108 garanteminori@regione.umbria.it https://www.regione.umbria.it/sociale/garante-per-l-infanzia-e-l-adolescenza
Valle d'Aosta	Via Festaz 52 (Ao)	0165/526081 – 0165/526082 difensore.civico@consiglio.vda.it http://www.consiglio.vda.it/difensore-civico/garante-infanzia-e-adolescenza
Veneto	Via Brenta vecchia 8, Mestre (Ve)	041/238342 garantedirittipersonaminori@consiglioveneto.it garantedirittipersonaminori@legaimail.it https://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/garante-diritti-persona

Garanti per l'infanzia e l'adolescenza delle Province autonome

Provincia	Indirizzo	Telefono /E-mail / Sito Internet
Bolzano	Via Cavour 23/c (Bz)	0471/970615 info@garanteinfanzia-adolescenza-bz.org kinderjugendanwalt.garanteinfanzia-adolescenza@pec.prov-bz.org https://www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org/
Trento	Via Gazzoletti 2 (Tn)	0461/213201 garante.minori@consiglio.provincia.tn.it garante.minori@pec.consiglio.provincia.tn.it www.consiglio.provincia.tn.it/preso-il-consiglio/difensore-civico

Appendice

Bando pubblico per la selezione e la formazione dei tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati (Msna), da inserire nell'elenco presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta

Il presente bando è aperto (senza data di scadenza) e ha lo scopo di dare attuazione alla L. 47/2017, Disposizioni in materia di misure di protezione di minori stranieri non accompagnati, il cui art. 11 prevede che presso i Tribunali per i minorenni sia istituito l'elenco dei tutori volontari, la cui selezione e formazione compete ai Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, sulla base delle linee guida emanate dall'Autorità nazionale Garante.

Per "minore non accompagnato" si intende "lo straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale" come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Pertanto è compito dell'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte promuovere la conoscenza dell'istituto giuridico della tutela e reperire la disponibilità da parte di persone italiane o straniere, purché in regola con la normativa che disciplina il soggiorno sul territorio nazionale, a svolgere la funzione di Tutore.

Il ruolo di tutore volontario dei Msna necessita di adeguata formazione e la selezione degli stessi si articolerà in tre fasi:

- a. preselezione: i candidati saranno selezionati sulla base della domanda presentata;
- b. formazione: i candidati che soddisfino i requisiti previsti dal bando saranno ammessi alla procedura di formazione obbligatoria;
- c. iscrizione nell'elenco dei tutori volontari: i candidati che abbiano positivamente portato a termine l'intera procedura di formazione, con un minimo di presenza identificabile nell'80% delle ore di lezione e dopo avere prestato il proprio consenso, saranno iscritti nell'elenco dei tutori volontari istituito presso la sede del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Art. 1 – Funzioni del Tutore

1. Al Tutore volontario, in qualità di persona motivata e sensibile al superiore interesse del minore, compete:
 - a) svolgere il compito di rappresentanza legale assegnata agli esercenti la responsabilità genitoriale;
 - b) perseguire il riconoscimento dei diritti della persona minore di età senza nessuna discriminazione;
 - c) promuovere il benessere psicofisico del minore;
 - d) vigilare sui percorsi di educazione ed integrazione tenendo conto di capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del minore;
 - e) vigilare sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione del minore;
 - f) amministrare l'eventuale patrimonio del minore.

Art. 2 – Gratuità della funzione dei Tutori

1. La nomina a tutore di un minore non dà diritto ad alcun compenso e rimborso.

Art. 3 – Requisiti per la presentazione della domanda

1. L'aspirante tutore volontario deve possedere, a pena di inammissibilità della domanda, i seguenti requisiti da dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, mediante autocertificazione:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea (in tal caso deve essere dimostrata l'adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1994, n. 174). Possono presentare domanda anche cittadini apolidi e di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché in regola con la normativa sul soggiorno sul territorio nazionale nonché con adeguata conoscenza della lingua e della cultura italiana in relazione all'attività di eventuale tutore volontario, che verrà verificata dall'ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte, eventualmente anche tramite colloqui tesi a valutarne le motivazioni;
- b) residenza o domicilio in un comune della regione Piemonte ovvero in un comune della regione Valle d'Aosta;
- c) compimento del 25° anno di età;
- d) diploma di scuola media superiore ovvero diploma universitario o diploma di laurea;
- e) godimento dei diritti civili e politici;
- f) non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ai sensi degli artt. 600 bis,³⁹ 600 ter,⁴⁰ 600 quater,⁴¹ 600 quater.1⁴² 600 quinquies⁴³ e 609bis,⁴⁴ 609 ter,⁴⁵ 609 quater,⁴⁶ 609 quinquies,⁴⁷ 609 octies⁴⁸ ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione. L'ufficio si riserva di richiedere, alla competente pubblica amministrazione, il certificato del casellario giudiziale;
- g) assenza di condizioni ostative previste dall'art. 350⁴⁹ (Incapacità all'ufficio tutelare) c.c. Il candidato, in particolare:
 - deve avere la libera amministrazione del proprio patrimonio;
 - non deve essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione

³⁹ Art. 600 bis. Prostituzione minorile.

⁴⁰ Art. 600 ter. Pornografia minorile.

⁴¹ Art. 600 quater. Detenzione di materiale pornografico.

⁴² Art. 600 quater.1. Pornografia virtuale.

⁴³ Art. 600 quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

⁴⁴ Art. 609 bis. Violenza sessuale.

⁴⁵ Art. 609 ter. Circostanze aggravanti.

⁴⁶ Art. 609 quater. Atti sessuali con minorenni.

⁴⁷ Art. 609 quinquies. Corruzione di minorenni.

⁴⁸ Art. 609 octies. Violenza sessuale di gruppo.

⁴⁹ Art. 350. Incapacità all'ufficio tutelare.

Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio [c.p. 541]:

- 1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
- 2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale;
- 3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
- 4) coloro che sono incorsi nella perdita della responsabilità genitoriale o nella decadenza [c. c. 330] da essa, o sono stati rimossi da altra tutela [c.c. 384];
- 5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.

- della responsabilità genitoriale;
- non deve essere stato rimosso da altra tutela;
 - non deve essere iscritto nel registro dei falliti.
2. Il candidato può, altresì, allegare documentazione attestante:
- a) l'acquisizione di particolari qualità personali e professionali per lo svolgimento della tutela dei minori stranieri non accompagnati conseguite attraverso formazioni specifiche sulla materia (corsi di studio, master);
 - b) la conoscenza di lingue straniere (allegando i corrispondenti certificati);
 - c) di avere esperienze concrete di assistenza ed accompagnamento dei migranti minorenni all'interno di conosciute e benemerite Associazioni di volontariato o culturali, ovvero Agenzie educative (scuola e centri di aggregazione giovanile), ambiti professionali qualificati (professioni forensi, socio-sanitarie, psicologiche) ove già sia stata svolta formazione e diffusa conoscenza delle questioni giuridiche e umane riguardanti la cura degli stranieri di minore età.
3. Alla dichiarazione, datata e firmata, va allegata copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. In caso di mancanza del documento di identità, l'Ufficio non riterrà validamente presentata la domanda di presentazione.
4. Oltre ai requisiti su menzionati ed oggetto di autocertificazione di cui al comma 1, il tutore, per essere nominato dal giudice tutelare, non deve essere in una situazione di conflitto di interesse con il minore indicato dal giudice e deve risiedere o avere il domicilio in un comune compreso nel circondario del Tribunale ordinario competente alla nomina. Inoltre in applicazione del principio di prossimità territoriale, il tutore che conferma la disponibilità ad essere iscritto nell'elenco, indicherà il raggio territoriale entro il quale si rende disponibile ad esercitare la tutela.

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda

1. I soggetti interessati possono partecipare alla procedura selettiva, utilizzando il modello allegato in calce al presente bando, inviando la domanda all'indirizzo e-mail: garante.infanzia@cr.piemonte.it oppure tramite posta raccomandata all'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Consiglio regionale, piazza Solferino 22 – 10121 Torino.
2. Nell'oggetto dell'email ovvero sulla busta contenente la domanda di partecipazione occorre indicare "Bando tutori volontari Msna".
3. In vista della prima edizione del corso di formazione, si invitano gli interessati a far pervenire la domanda di partecipazione entro congruo termine e comunque entro il 15 settembre 2017. L'avvio del corso è notificato mediante pubblicazione nel sito istituzionale della Garante.
4. Le domande pervenute successivamente sono tenute in considerazione per l'avvio di successive edizioni del corso di formazione, secondo il calendario da definirsi di cui si darà notizia mediante avviso sul sito della Garante.

Art. 5 – Procedura di preselezione

1. La procedura di preselezione è effettuata dall'Ufficio della Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza. In particolare, l'ufficio provvede ad istruire un fascicolo individuale per ciascuna domanda, in relazione alla quale viene verificata la sussistenza e la completezza dei requisiti anche, eventualmente, attraverso un colloquio diretto e tenuto conto delle allegazioni prodotte.
2. L'esito della domanda è notificato sul sito istituzionale della Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte.
3. Accertato il possesso dei requisiti richiesti, la Garante ammette i candidati al corso di formazione.

Art. 6 – Integrazione alla domanda

1. Se la domanda risulta incompleta, l'Ufficio della Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza ne dà comunicazione all'interessato, il quale provvede a regolarizzarla.

Art. 7 – Assenza di requisiti

1. Non è ammesso alla formazione il candidato che:
 - a) risulta privo dei requisiti richiesti;
 - b) non regolarizza la domanda nei tempi richiesti dall'ufficio;
 - c) non risulta idoneo all'esito dell'eventuale colloquio.

Art. 8 – Corso di formazione

1. Accedono al corso di formazione per tutori volontari solo coloro che sono selezionati con la procedura di cui all'art. 5 e hanno i requisiti indicati nell'art. 3. Il corso di formazione, della durata di 24-30 ore, è svolto a livello regionale, per garantire un maggiore raccordo con le prassi e le normative territoriali, con il supporto dell'Università di Torino, degli enti gestori dei servizi sociali, dell'Associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli ordini professionali. In particolare la formazione è organizzata in orari e con modalità, anche e-learning, che ne facilitano la frequenza ed è richiesta la presenza minima all'80% delle lezioni del corso.
2. Il corso di formazione comporta un test finale di verifica dell'apprendimento.
3. La Garante può validare la formazione degli aspiranti tutori volontari, anche se svolta in una regione diversa da quella della residenza anagrafica in cui si richiede l'iscrizione, previa comparazione con la formazione erogata in Piemonte.

Art. 9 – Elenco dei tutori volontari

1. L'esito del corso di formazione è notificato sul sito istituzionale della Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte.
2. Nel caso di esito positivo della formazione, l'aspirante tutore dovrà confermare la sua disponibilità ad essere iscritto nell'elenco dei tutori volontari istituito presso il Tribunale per i minori del Piemonte e della Valle d'Aosta.
3. La Garante provvede a comunicare i nominativi, dei candidati selezionati e formati che hanno confermato la disponibilità allo svolgimento della tutela, al presidente del Tribunale per i minori del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Art. 10 – Tutori volontari della regione Valle d'Aosta

1. Al presente bando possono partecipare anche coloro che risiedono o hanno domicilio in un comune della Valle d'Aosta, in virtù della delega dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza che attribuisce alla Garante della regione Piemonte i compiti di selezione e formazione dei tutori volontari residenti o domiciliati in un comune della regione Valle d'Aosta.

Art. 11 – Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", tutte le informazioni contenute nella documentazione richiesta sono utilizzate garantendo la massima riservatezza dei dati, che sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di selezione e dell'eventuale successiva partecipazione al corso di formazione.
2. Il presente bando ed il modello per la presentazione della domanda sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte e sul sito istituzionale della Garante per l'infanzia e l'adolescenza reperibile all'indirizzo:
<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/garante-dell-infanzia-e-dell-adolescenza>.
3. Il bando ed il modello di domanda sono altresì pubblicati nel sito istituzionale del Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta e nel sito di ogni sede di Tribunale ordinario del Piemonte.
4. Per eventuali informazioni è possibile contattare l'ufficio della Garante preferibilmente all'indirizzo email: garante.infanzia@cr.piemonte.it ovvero al numero telefonico 011.5757303.

INDICE

Saluto del presidente	5
Premessa	7
Il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza	8
L'Autorità nazionale e la Conferenza dei Garanti	13
Comunità per minori e case famiglia	14
Minori stranieri non accompagnati	16
Inclusione e pari opportunità	18
Prevenire i rischi della Rete	22
Tra presente e futuro	23
Garanti per l'infanzia e l'adolescenza delle Regioni e delle Province autonome.....	25
APPENDICE	28
Bando pubblico per la selezione e la formazione dei tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati (Msna)	

I TASCABILI DI PALAZZO LASCARIS

[...]

60. La vocazione internazionale del Piemonte e di Torino (ottobre 2015)
61. L'alba delle autonomie. Statuti medievali di Comuni piemontesi (novembre 2015)
62. Il Poliphilo di Manuzio, capolavoro della tipografia italiana (novembre 2015)
63. Gli editoriali di Notizie della Regione Piemonte (dicembre 2015)
64. Io parto per La Merica. Canti dell'emigrazione piemontese (aprile 2016)
65. La Cittadella di Alessandria (giugno 2016)
66. La via Francigena, itinerari in Piemonte (luglio 2016)
67. Gianni Oberto Tarena, politico e studioso piemontese (settembre 2016)
68. Il Garante regionale dei detenuti (ottobre 2016)
69. La strana araldica dei Comuni piemontesi (novembre 2016)
70. Il Sigillo della Regione Piemonte al Servizio missionario giovanile (dicembre 2016)
71. Il Vallo alpino in Piemonte (dicembre 2016)
72. Un Ducato per il Piemonte (dicembre 2016)
73. Il Piemonte contro la violenza di genere (novembre 2017)
74. La Cittadinanza attiva (dicembre 2017)
75. Il Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza (dicembre 2017)
76. Il Garante dei diritti degli animali (dicembre 2017)
77. Un Consiglio per voi (settembre 2018)
78. Regione Piemonte: stemma, gonfalone e bandiera (ottobre 2018)
79. La musica dell'Olocausto. Suoni e canzoni dai lager (dicembre 2018)
80. Stati generali dello sport e del benessere (dicembre 2018)
81. Castelli e forti in Piemonte (dicembre 2018)
82. Da Mostar a Trieste, viaggio nel cuore del "secolo breve" (dicembre 2018)
83. Io parto per La Merica. Canti dell'emigrazione piemontese (marzo 2020)
84. La battaglia dell'Assietta (marzo 2020)
85. Curiosità araldiche dei Comuni piemontesi (aprile 2020)
86. Parole di Piemonte 1861 – 2020 (aprile 2020)
87. Regione Piemonte stemma, gonfalone e bandiera (giugno 2020)
88. La sacra di San Michele monumento simbolo del Piemonte (dicembre 2020)
89. I Santi sociali del Piemonte (giugno 2021)
90. 75° anniversario del voto alle donne (giugno 2021)
91. Il Difensore Civico (marzo 2022)
92. I 200 anni della Scuola Allievi Carabinieri di Torino (ottobre 2022)
93. Il Sigillo della Regione Piemonte al Milite Ignoto (ottobre 2022)

La collana completa dei Tascabili di Palazzo Lascaris è consultabile e scaricabile sul sito Internet del Consiglio regionale del Piemonte in formato pdf, all'indirizzo: <http://www.cr.piemonte.it/web/comunicazione/pubblicazioni/collane>



Garante infanzia
adolescenza
del Piemonte